Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 17 febbraio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1308.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 28 maggio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 31. — VILLA

Rep. n. 1036.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione con la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze politiche.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei), oggi 28 (ventotto) del mese di maggio, alle ore 16,15

28 maggio 1966

in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto della Università predetta in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1948, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pag. 448, volume V della raccolta;

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato;

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato;

si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, e per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna e quindi di suo legale rappresentante, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, nell'adunanza del 30 aprile 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

Stagni prof. ing. Ernesto, nato il 21 luglio 1914 a Bologna ed ivi domiciliato, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, e quindi di legale rappresentante della medesima, per dare esecuzione alle delibere della Giunta camerale in data 2 agosto 1965 e 18 aprile 1966, che si allegano in copia conforme al presente atto sotto le lettere *B*) e *C*);

comparenti tutti della cui identità personale, io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che con convenzione 3 agosto 1964, rep. n. 857, stipulata fra il Consorzio interprovinciale universitario e l'Università degli studi di Bologna venne istituita presso quest'ultima la Facoltà di scienze politiche, mediante il finanziamento assicurato dal Consorzio stesso di cinque posti di professore di ruolo, cinque posti di assistente di ruolo e, per la parte residua del contributo versato da tale Ente, di incarichi di insegnamento, spese di funzionamento e varie;

che la predetta convenzione è stata approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1965, n. 165, e che la Facoltà di scienze politiche ha pertanto iniziato il suo funzionamento con l'anno accademico 1964-65;

che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, con deliberazione della sua Giunta in data 2 agosto 1965 — allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera *B*) ed approvata dal Ministero dell'industria e commercio con lettera 11 dicembre 1965, n. 233550, che pure in copia si allega al presente atto sotto la lettera *D*) — ha accolto la richiesta dell'Università degli studi di Bologna di provvedere al finanziamento di un ulteriore posto di ruolo di professore presso la predetta Facoltà;

che il Comitato tecnico della Facoltà di scienze politiche e il Senato accademico dell'Università, con deliberazioni rispettivamente in data 21 aprile 1966 e 28 aprile 1966, allegate in copia conforme al presente atto rispettivamente sotto le lettere *E*) e *F*), hanno espresso parere favorevole alla istituzione di un altro posto di ruolo di professore in aggiunta a quelli già istituiti presso la Facoltà di scienze politiche;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università — con deliberazione in data 30 aprile 1966, allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera *A*) — ha pure a sua volta espresso parere favorevole alla predetta istituzione, approvandone la relativa convenzione;

che la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, con deliberazione in data 18 aprile 1966, approvata dal Ministero dell'industria e del commercio con lettera in data 25 maggio 1966, numero 256467, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *G*), ha approvato la convenzione in parola;

che, come pure richiamato nelle predette delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università, allo scopo di non pregiudicare il concretamento degli accordi e degli impegni formali come sopra già assunti dall'Ente che finanzia il posto di ruolo in parola, non si è ritenuto dover prevedere nella presente convenzione il costo medio del posto di professore in L. 5.000.000 (oltre al 20% per trattamento di quiescenza e previdenza) — come comunicato dal Ministero della pubblica istruzione con lettera 22 aprile 1966, n. 2028 — in considerazione anche della norma già prevista nella convenzione stessa, che estende l'impegno del finanziamento a tutti gli eventuali aumenti del costo stesso; mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto, le parti tutte come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna è istituito — con il decreto del Capo dello Stato, che approva e rende esecutiva la presente convenzione, a' sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — un posto di ruolo di professore, in aggiunta ai posti già assegnati alla Facoltà stessa.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna si impegna ed obbliga a versare annualmente alla Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 940.000 (novecentoquarantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ente finanziatore si impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente finanziatore predetto si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera *b*) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai presenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dall'Ente finanziatore all'Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì — con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità — a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 6.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga per qualsiasi ragione scoperto, il Consiglio della Facoltà di scienze politiche può determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento della Facoltà stessa.

Art. 7.

La presente convenzione ha la durata di anni venti decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1, e si intende tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdettata — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 7;

b) qualora vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso e il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'Ente finanziatore per il mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 9.

La presente convenzione è esente da tassa di registro — a' sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 — perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge in data 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia a' sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla volontà loro e degli Enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 8 e gran parte della nona.

f.to Felice BATTAGLIA;
» Ernesto STAGNI;
» Giovanni RICCI, *teste;*
» Adriano FIORE, *teste;*
» dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante.*

Registrato a Bologna il 1° giugno 1966, Atti pubblici numero 1400. Gratis.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 16 febbraio 1967, n. 13.

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente: « Sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente: « Sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per trentatre strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Grosseto in data 27 settembre 1966, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate:

1) strada delle SS. Marie, dalla strada statale n. 1 Aurelia, in località Spadino, alla strada statale n. 322, km. 7,500;

2) strada Voltina di Scansano-Cinigiano, dalla strada statale n. 322, in località Fornacini, a Cinigiano, km. 26,000;

3) strada Cinigianese, da Cinigiano alla strada statale n. 323 ad Arcidosso, km. 20,000;

4) strada di Montiano, dalla strada statale n. 1 Aurelia, nei pressi di Rispescia, alla località Impostino, km. 13,500;

5) strada dell'Impostino, dalla località Impostino alla strada statale n. 323, in località Magliano T., chilometri 8,000;

6) strada di Alberese, da Santa Maria di Rispescia sulla strada statale n. 1 Aurelia alla stazione di Alberese presso la strada statale n. 1, km. 12,600;

7) strada Aurelia Vecchia-Vaccareccia-San Carlo, dalla strada statale n. 322, delle Collacchie, nei pressi di Grosseto, alla strada statale n. 322, delle Collacchie, nei pressi di Marina di Grosseto, km. 13,193;

8) strada di Sovata, dalla strada statale n. 1 Aurelia in località Lupo al bivio di Buriano, presso podere San Giuseppe, km. 7,000;

9) strada Padule, da Grosseto a Castiglione della Pescaia, km. 23,268;

10) strada Macchiascandona, dal bivio di Buriano, presso podere San Giuseppe, alla provinciale di Padule in località Macchiascandona, km. 4,000;

11) strada Montepescali-Montemassi, dalla strada statale n. 1 Aurelia, al bivio di Madonnino alla provinciale Meleta-Collacchia, in località Ponte del Ricci, km. 13,500;

12) strada Meleta-Collacchia, dalla località Ponte del Ricci alla strada di Meleta, in località Meleta, km. 8,000;

13) strada di Meleta, da Meleta alla strada statale n. 441, in località Gabellino, km. 8,000;

14) strada del Lupo, dalla strada statale n. 1, in località Lupo, alla provinciale Giuncarico-Ribolla, presso la stazione di Giuncarico, km. 2,600;

15) strada Giuncarico-Ribolla, dalla strada del Lupo presso la stazione di Giuncarico, alla provinciale Meleta-Collacchia, in località Ribolla, km. 8,200;

16) strada Meleta-Collacchia, da Ribolla al bivio per Perolla, presso il ponte sul Carsia, km. 5,700;

17) strada privata di Perolla, dal bivio di Perolla presso il ponte sul Carsia, alla fattoria di Perolla, km. 4,500;

18) strada Ghirlanda-Perolla, dalla fattoria di Perolla alla provinciale di Ghirlanda, presso località Bellavista, km. 7,481;

19) strada di Ghirlanda, dalla provinciale Ghirlanda-Perolla, presso la località Bellavista, alla strada statale 439, in località Ghirlanda, km. 2,000;

20) strada Cinigianese, dalla strada statale n. 223 alla località Cantoniera, km. 1,200;

21) strada del Cipressino, dalla località Cantoniera alla località Palmoletino, km. 8,820;

22) strada Cinigiano-Ponte Orcia, dalla località Palmoletino alla località Cipressino, km. 0,700;

23) strada di Montenero, dalla località Cipressino alla località Casalino, km. 8,700;

24) strada Castel del Piano-Sant'Angelo, dal Casalino a Castel del Piano, km. 11,700;

25) strada del Monte Amiata, dalla strada statale n. 323, in località Aiole, al confine di Provincia in località Valle Gelata, km. 9,500;

26) strada di Castell'Azzara, da S. Fiora alla Fornacina, km. 2,660;

27) strada di Val di Fiora, dalla Fornacina al Convento, km. 2,920;

28) strada della Selva, dal Convento alla località Sorbino, km. 6,000;

29) strada di Castell'Azzara, dalla località Sorbino alla località Sordino, km. 16,900;

30) strada Pitiglianese, dalla località Sordino alla strada statale n. 74 a Pitigliano, km. 24,500;

31) strada Orbetellana, dalla strada statale n. 440 in località Terra Rossa a Porto Ercole, km. 5,580;

32) strada panoramica dell'Argentario, da Porto Ercole alla località Sbarcatello, km. 4,080;

33) strada n. 7, dalla strada statale n. 323 in località Barca del Grazi alla provinciale di Fonteblanda, località Dono, km. 13,258.

Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile di Grosseto in data 13 ottobre 1966, n. 15621;

Visto il parere del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana in data 25 novembre 1966, n. 29539;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Grosseto fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti assenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal « Segnale di identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per quattro strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Piacenza in data 27 ottobre 1966, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sotto elencate:

1) Busseto-Cortemaggiore (bivio strada statale numero 462) al confine con la provincia di Parma (ponte sul torrente Ongina) prima della città di Busseto;

2) Cortemaggiore, da Piacenza (bivio strada statale n. 10, in località « Croce Grossa ») a Cortemaggiore (strada statale n. 462);

3) Gossolengo I, da Piacenza a Gossolengo;

4) Nibbiano, da Castelsangiovanni (strada statale n. 10) all'innesto con la provinciale pavese « Stradella-Zavatarello-III tronco » (confine provincia di Pavia);

Vista la relazione dell'ufficio del Genio civile di Piacenza in data 26 novembre 1966, n. 14770/5ª;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate, site in provincia di Piacenza, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Piacenza fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto (cm. 40 di lato), presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la lettera 19 dicembre 1966, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, il consigliere Enrico Giotta Lucifero, in sostituzione dell'ambasciatore Renato Bova Scoppa, dimissionario;

Decreta:

Il consigliere Enrico Giotta Lucifero è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione dell'ambasciatore Renato Bova Scoppa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(1485)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1967.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1967, relativo all'integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto con il presidente del Magistrato per il Po o con un suo delegato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Mario Rossetti, presidente del Magistrato per il Po, è chiamato a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1547)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 7 febbraio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Apollosa (Benevento).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 21 novembre 1966, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Apollosa ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune il consigliere di 1ª classe dott. Mario Gianni Bocchini.

Il giorno 8 corrente viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il commissario straordinario predetto, in tale periodo, ha provveduto ad assolvere importanti adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione numerosi problemi di attuale pressante necessità ed urgenza.

In particolare, ha provveduto a deliberare, appena preso possesso delle funzioni, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966, contenendo il disavanzo economico nella stessa misura del precedente esercizio; ha curato di accelerare l'esecuzione di numerosi lavori pubblici; ha istruito pratiche di finanziamento di lavori per rilevante importo; ha perfezionato varie pratiche relative a mutui suppletivi per la costruzione di edifici scolastici.

Sta, inoltre, provvedendo alla sistemazione di alcune strade interne in zone rurali e alla progettazione di lavori interessanti strade interpoderali che porteranno notevole vantaggio alla popolazione interessata, nonchè agli atti per la elettrificazione di due contrade e alla progettazione di un acquedotto rurale di altra contrada.

Infine, si sta adoperando per la risoluzione di alcuni importanti problemi, quali la sistemazione del cimitero e la revisione e il rafforzamento dell'impianto di pubblica illuminazione del Capoluogo, mentre ha in corso di riesame o di elaborazione vari regolamenti comunali.

Premesso quanto sopra, è pure da tenere presente che ove si desse corso al procedimento elettorale, la definizione degli affari su cennati, come il programma di realizzazione delle opere pubbliche e la revisione e la formulazione dei regolamenti comunali, subirebbero una battuta di arresto in quanto verrebbero a scadere i poteri del Consiglio di cui è investito il commissario straordinario.

Si ritiene, pertanto, opportuno prorogare, a termini di legge, la gestione commissariale di cui trattasi e con l'unito decreto n. 451 in data odierna, si provvede in tal senso.

Benevento, addì 7 febbraio 1967

Il prefetto: NICASTRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 21 novembre 1966, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Apollosa ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Mario Gianni Bocchini;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Apollosa affidata al consigliere di 1ª classe, dott. Mario Gianni Bocchini, con decreto presidenziale 8 novembre 1966, è prorogata a termini di legge per i motivi di cui alle premesse.

Benevento, addì 7 febbraio 1967

Il prefetto: NICASTRO

(1747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Via del Risorgimento », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1967, il dott. Angelo Farzati è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Via del Risorgimento », con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Carmine Lauletta, deceduto.

(1599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Buscemi (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.714.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Vallo di Nera (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.968.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1631)

Autorizzazione al comune di Topogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Topogliano (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.088.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1632)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Cesa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.413.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1633)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Fontegreca (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.173.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1634)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.361.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1639)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Francolise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1635)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Grazzanise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.792.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1636)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Liberi (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.123.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1637)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Parete (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.240.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1638)

Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Oriolo Romano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.834.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1640)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Cervino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.206.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1641)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Castel di Sasso (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.176.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1642)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Casaluce (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.324.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1643)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Casagiove (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.787.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1644)

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Baia e Latina (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.759.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1645)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Camigliano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.114.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1646)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Carinaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.579.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1647)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1967, il comune di Nurri (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 929.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1648)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.00.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1674)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1967, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.146.422, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1649)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1967, il comune di Pietranico (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.987.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1650)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1967, il comune di Silvi (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.953.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1651)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1967, il comune di Cerchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.523.413, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1652)

Autorizzazione al comune di Balsorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1967, il comune di Balsorano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.995.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1653)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1673)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1675)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1676)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.433.651, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1677)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.194.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1679)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.386.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1680)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1681)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Pratella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.554.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1682)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Pontelatone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.724.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1683)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.606.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1684)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.189.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1685)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.886.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1687)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Fordongianus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1688)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1689)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1690)

Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Samugheo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1691)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.983.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1678)

Autorizzazione al comune di Senorbi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, il comune di Senorbi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1692)

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967, il comune di Piana di Caiazzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.657.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1686)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 16 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,25	625,25	625,245	625,24	625,24	625,15	625,25	625,24	625,15	625,25
$ Can.	578,69	578,75	578,90	578,90	578,60	578,85	578,66	578,90	578,85	578,80
Fr. Sv.	144,16	144,16	144,12	144,15	144,15	144,14	144,1450	144,15	144,14	144,10
Kr. D.	90,30	90,29	90,25	90,30	90,35	90,31	90,31	90,30	90,31	90,30
Kr. N.	87,42	87,41	87,41	87,41	87,40	87,41	87,41	87,41	87,41	87,40
Kr. Sv.	121,03	121,01	121,01	121,02	121,10	121,03	121,02	121,02	121,03	121,02
Fol.	173,13	173,15	173,17	173,165	173,10	173,13	173,14	173,165	173,13	173,13
Fr. B.	12,66	12,56	12,5725	12,5590	12,5675	12,57	12,56	12,5590	12,57	12,56
Franco francese	126,40	126,38	126,39	126,38	126,30	126,38	126,3850	126,38	126,38	126,40
Lst.	1747,36	1747 —	1746,90	1747,05	1746,75	1747,40	1747,05	1747,05	1747,40	1747,10
Dm. occ.	157,37	157,37	157,36	157,355	157,35	157,42	157,35	157,355	157,42	157,40
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,18	24,1830	24,10	24,17	24,18	24,1830	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,79	21,79	21,795	21,75	21,79	21,7850	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,32	10,4310	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 16 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	104,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,245
1 Dollaro canadese	578,78
1 Franco svizzero	144,147
1 Corona danese	90,305
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	121,02
1 Fiorino olandese	173,152

1 Franco belga	12,559
1 Franco francese	126,382
1 Lira sterlina	1747,05
1 Marco germanico	157,352
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,79
1 Peseta Sp.	10,43

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° ottobre 1966 al 31 dicembre 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi;

— Stati membri della C.E.E. quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto nello Stato membro di provenienza una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Giorni: 1/6-10-1966 Paesi terzi	Giorni: 1/6-10-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 7/13-10-1966 Paesi terzi	Giorni: 7/13-10-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 14/20-10-1966 Paesi terzi	Giorni: 14/20-10-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 21/27-10-1966 Paesi terzi	Giorni: 21/27-10-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 28-10/3-11-1966 Paesi terzi	Giorni: 28-10/3-11-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 4/24-11-1966 Paesi terzi	Giorni: 4/24-11-1966 Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:												
	06 14	- gruppo 1	1945	1845	2070	1970	1995	1895	1845	1745	2260	2160	2095	1995
	07 15	- gruppo 2	1945	1845	2070	1970	1995	1895	1845	1745	2260	2160	2095	1995
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):												
	08 12	- gruppo 1	2431	2306	2588	2463	2494	2369	2306	2181	2825	2700	2619	2494
	11 16	- gruppo 2	2431	2306	2588	2463	2494	2369	2306	2181	2825	2700	2619	2494
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:												
		- riso semilavorato:												
	17 25	- gruppo 1	3290	3061	3481	3252	3367	3138	3139	2910	3768	3539	3518	3289
	18 28	- gruppo 2	3629	3400	3841	3612	3714	3485	3460	3231	4161	3932	3883	3654
		- riso lavorato a fondo:												
	21 31	- - gruppo 1	3481	3251	3683	3454	3562	3333	3319	3090	3989	3760	3723	3494
	23 34	- - gruppo 2	3867	3638	4094	3865	3958	3729	3686	3457	4438	4209	4139	3910
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Giorni: 25/30-11-1966 Paesi terzi	Giorni: 25/30-11-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorno: 1/12-1966 Paesi terzi	Giorno: 1/12-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 2/8-12-1966 Paesi terzi	Giorni: 2/8-12-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 9/15-12-1966 Paesi terzi	Giorni: 9/15-12-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 16/29-12-1966 Paesi terzi	Giorni: 16/29-12-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 30/31-12-1966 Paesi terzi	Giorni: 30/31-12-1966 Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:												
	06 14	- gruppo 1	1970	1870	2018	1918	2138	2038	2018	1918	2188	2088	2263	2163
	07 15	- gruppo 2	1970	1870	2018	1918	2138	2038	2018	1918	2188	2088	2263	2163
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):												
	08 12	- gruppo 1	2463	2338	2523	2398	2673	2548	2523	2398	2735	2610	2829	2704
	11 16	- gruppo 2	2463	2338	2523	2398	2673	2548	2523	2398	2735	2610	2829	2704
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:												
		- riso semilavorato:												
	17 25	- - gruppo 1	3329	3100	3402	3173	3584	3355	3402	3173	3659	3430	3773	3544
	18 28	- - gruppo 2	3672	3443	3753	3524	3956	3727	3753	3524	4040	3811	4167	3938
		- riso lavorato a fondo:												
	21 31	- - gruppo 1	3522	3293	3599	3370	3793	3564	3599	3370	3873	3644	3994	3765
	23 34	- - gruppo 2	3913	3684	4000	3771	4218	3989	4000	3771	4308	4078	4444	4215
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° ottobre 1966 al 31 dicembre 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° ottobre 1966 al 6 ottobre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	610	610	1.845	610	610
	07 15	- gruppo 2	610	610	1.845	610	610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	763	763	2.306	763	763
	11 16	- gruppo 2	763	763	2.306	763	763
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.039	1.039	3.061	1.039	1.039
	18 28	- - gruppo 2	1.146	1.146	3.400	1.146	1.146
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.099	1.099	3.251	1.099	1.099
	23 34	- - gruppo 2	1.220	1.220	3.638	1.220	1.220
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 7 ottobre 1966 al 13 ottobre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	610	610	1.970	610	610
	07 15	- gruppo 2	610	610	1.970	610	610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	763	763	2.463	763	763
	11 16	- gruppo 2	763	763	2.463	763	763
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.039	1.039	3.252	1.039	1.039
	18 28	- - gruppo 2	1.146	1.146	3.612	1.146	1.146
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.099	1.099	3.454	1.099	1.099
	23 34	- - gruppo 2	1.220	1.220	3.865	1.220	1.220
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 14 ottobre 1966 al 20 ottobre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	610	610	1.895	610	610
	07 15	- gruppo 2	610	610	1.895	610	610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	763	763	2.369	763	763
	11 16	- gruppo 2	753	763	2.369	763	763
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.039	1.039	3.138	1.039	1.039
	18 28	- - gruppo 2	1.146	1.146	3.485	1.146	1.146
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.099	1.099	3.333	1.099	1.099
	23 34	- - gruppo 2	1.220	1.220	3.729	1.220	1.220
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 21 ottobre 1966 al 27 ottobre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	610	610	1.745	610	610
	07 15	- gruppo 2	610	610	1.745	610	610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	763	763	2.181	763	763
	11 16	- gruppo 2	763	763	2.181	763	763
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.039	1.039	2.910	1.039	1.039
	18 28	- - gruppo 2	1.146	1.146	3.231	1.146	1.146
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.099	1.099	3.090	1.099	1.099
	23 34	- - gruppo 2	1.220	1.220	3.457	1.220	1.220
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 28 ottobre 1966 al 3 novembre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	610	610	2.160	610	610
	07 15	- gruppo 2	610	610	2.160	610	610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	763	763	2.700	763	763
	11 16	- gruppo 2	763	763	2.700	763	763
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.039	1.039	3.539	1.039	1.039
	18 28	- - gruppo 2	1.146	1.146	3.932	1.146	1.146
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.099	1.099	3.760	1.099	1.099
	23 34	- - gruppo 2	1.220	1.220	4.209	1.220	1.220
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 4 novembre 1966 al 24 novembre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	610	610	1.995	610	610
	07 15	- gruppo 2	610	610	1.995	610	610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	763	763	2.494	763	763
	11 16	- gruppo 2	763	763	2.494	763	763
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.039	1.039	3.289	1.039	1.039
	18 28	- - gruppo 2	1.146	1.146	3.654	1.146	1.146
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.099	1.099	3.494	1.099	1.099
	23 34	- - gruppo 2	1.220	1.220	3.910	1.220	1.220
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dai 25 novembre 1966 al 30 novembre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	610	610	1.870	610	610
	07 15	- gruppo 2	610	610	1.870	610	610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	763	763	2.338	763	763
	11 16	- gruppo 2	763	763	2.338	763	763
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.039	1.039	3.100	1.039	1.039
	18 28	- - gruppo 2	1.146	1.146	3.443	1.146	1.146
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.099	1.099	3.293	1.099	1.099
	23 34	- - gruppo 2	1.220	1.220	3.684	1.220	1.220
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi il 1° dicembre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	658	658	1.918	658	658
	07 15	- gruppo 2	658	658	1.918	658	658
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	823	823	2.398	823	823
	11 16	- gruppo 2	823	823	2.398	823	823
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.112	1.112	3.173	1.112	1.112
	18 28	- - gruppo 2	1.227	1.227	3.524	1.227	1.227
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.177	1.177	3.370	1.177	1.177
	23 34	- - gruppo 2	1.307	1.307	3.771	1.307	1.307
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 2 dicembre 1966 all'8 dicembre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	658	658	2.038	658	658
	07 15	- gruppo 2	658	658	2.038	658	658
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	823	823	2.548	823	823
	11 16	- gruppo 2	823	823	2.548	823	823
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.112	1.112	3.355	1.112	1.112
	18 28	- - gruppo 2	1.227	1.227	3.727	1.227	1.227
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.177	1.177	3.564	1.177	1.177
	23 34	- - gruppo 2	1.307	1.307	3.989	1.307	1.307
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 9 dicembre 1966 al 15 dicembre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	658	658	1.918	658	658
	07 15	- gruppo 2	658	658	1.918	658	658
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	823	823	2.398	823	823
	11 16	- gruppo 2	823	823	2.398	823	823
10·06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.112	1.112	3.173	1.112	1.112
	18 28	- - gruppo 2	1.227	1.227	3.524	1.227	1.227
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.177	1.177	3.370	1.177	1.177
	23 34	- - gruppo 2	1.307	1.307	3.771	1.307	1.307
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 16 *dicembre* 1966 *al* 29 *dicembre* 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	598	598	2.088	598	598
	07 15	- gruppo 2	598	598	2.088	598	598
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	748	748	2.610	748	748
	11 16	- gruppo 2	748	748	2.610	748	748
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.021	1.021	3.430	1.021	1.021
	18 28	- - gruppo 2	1.125	1.125	3.811	1.125	1.125
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.080	1.080	3.644	1.080	1.080
	23 34	- - gruppo 2	1.199	1.199	4.078	1.199	1.199
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 30 *dicembre* 1966 *al* 31 *dicembre* 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	598	598	2.163	598	598
	07 15	- gruppo 2	598	598	2.163	598	598
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	748	748	2.704	748	748
	11 16	- gruppo 2	748	748	2.704	748	748
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.021	1.021	3.544	1.021	1.021
	18 28	- - gruppo 2	1.125	1.125	3.938	1.125	1.125
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.080	1.080	3.765	1.080	1.080
	23 34	- - gruppo 2	1.199	1.199	4.215	1.199	1.199
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(877)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cosenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1966 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cosenza colpite durante il periodo maggio-dicembre 1964, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cleto, Diamante, Firmo, San Vincenzo La Costa e Spezzano Albanese.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1964.

(1391)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Trapani colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1965, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Trapani colpite nell'estate 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Busetto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Erice, Paceco, Trapani e Valderice.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(1392)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Caltanissetta colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1966 integrativo del decreto interministeriale emanato in data 3 luglio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Caltanissetta colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttana, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(1393)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brescia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1966 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brescia colpite nell'estate 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bovezzo, Concesio (cens. di San Virgilio), Puegnago (cens. di Puegnago e cens. di Raffa), San Felice del Benaco (cens. di Portese e cens. di Santa Felica).

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(1395)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catanzaro colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1966 integrativo del decreto interministeriale emanato in data 8 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catanzaro colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Cerenzia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1379)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1966 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, Rizziconi, Rosarno, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(1399)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bergamo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1966 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bergamo colpite nei mesi di giugno e agosto 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Casazza, Cenate di Sopra, Cenate di Sotto, Scanzorosciate, Spinone al Lago, Torre dei Roveri e Villa di Serio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(1389)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Avellino colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1966 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Avellino colpite durante l'annata agraria 1963-64 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Baiano, Domicella, Lauro, Marzano, Moseliano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone e Taurano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1964.

(1390)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1966 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Roma colpite durante i mesi di luglio e agosto 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Ciciliano e Monteporzio Catone.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1964.

(1388)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ferrara colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1966 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Ferrara colpite nell'estate 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro Ferrarese, Tresigallo e Vignano Mainarda.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(1394)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Ciro »

Con decreto n. 890 in data 4 febbraio 1967, la ditta Imperato Maddalena, con sede in Resina (Napoli) e domicilio, agli effetti dell'esercizio, in via Giuseppe Semmola n. 120, Resina (Napoli), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua minerale denominata S. Ciro che sgorga dalla sorgente La Ferrina in territorio del comune di Resina (Napoli). L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di mm. 175 × mm. 115 per le bottiglie da un litro di mm. 134 × mm. 96 per quelle da mezzo litro e di mm. 106 × mm. 73 per quelle da un quarto di litro, di colore bianco. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si legge in un rettangolo di colore verde, nel mezzo del quale è raffigurata l'immagine di S. Ciro, « Acqua Minerale » « Naturale-Digestiva » Sorgente delle Rocce Vesuviane » (a caratteri neri). Segue « S. Ciro » « Fonte la Ferrina » (a caratteri neri su fondo bianco). Su un secondo rettangolo di colore verde, si legge « Minerale Bicarbonato Alcalina » « Sorgente alle Falde del Vesuvio » (a caratteri neri). Sono riportati poi i giudizi clinici e le indicazioni su detta acqua, espressi dai proff.ri Lodovico Pontoni della Semeiotica medica e Leonardo Donatelli della Farmacologia medica dell'Università di Napoli. In basso si legge « Resina (Napoli) » « Via Nuova San Sebastiano, telef. 490.100 ed infine sono riportati gli estremi del presente decreto (sempre a caratteri neri). Nel riquadro di sinistra su fondo bianco, sono descritte le caratteristiche terapeutiche dell'acqua, nonchè notizie geografiche del luogo dove essa sgorga. In fondo la frase « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ». Nel riquadro di destra in alto, sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 12 gennaio 1965 dal prof.re Mario Covello, direttore dell'Istituto di chimica e tossicologia dell'Università di Napoli, ed in basso il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 14 dicembre 1964 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta da un pozzo trivellato, rivestito internamente con lamiera di acciaio di mm. 3 di spessore, ad un serbatoio, posto nell'interno dello stabilimento attraverso una condotta di acciaio inossidabile, della lunghezza di circa 30 metri situata in un cunicolo ispezionabile, e sarà imbottigliata così come sgorga dalla sorgente. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(1583)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

441° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1966, registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 357, con il quale alla Società Idrologica Romana S.I.R. Società a r.l., con sede in Roma, è accordata, per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale in località denominata « Acqua Santa Maria alle Capannelle », sita in territorio del comune di Roma.

Decreto ministeriale 28 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 59, con il quale l'area della concessione del giacimento di antracite sito in località denominata « Colle Croce », in territorio dei comuni di La Thuile (ex Porta Littoria) e di Morgex (ex Valdigna d'Aosta), provincia di Aosta, di cui è titolare la S.p.A. Nazionale Cogne, con sede in Torino, è ridotta, a decorrere dalla data del decreto stesso, da Ha 907.11.68 ad Ha 852.27.47.

Decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 23, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-solfurea denominata « Antica Querciolaia », sita in territorio del comune di Rapolano Terme, provincia di Siena, originariamente accordata con decreto ministeriale 19 aprile 1935 alle signore Artemisia Monni ved. Cencini, Lorenza Cencini ved. Cavatorta e Giulia Cencini in Jacoponi e successivamente trasferita ed intestata con decreto ministeriale 4 dicembre 1965 alle signore Lorenza Cencini ved. Cavatorta e Giulia Cencini in Jacoponi — è rinnovata a decorrere dal 19 aprile 1965 per la durata di anni venti a favore delle signore Lorenza Cencini ved. Cavatorta e Giulia Cencini in Jacoponi, rappresentate da quest'ultima, residente in Rapolano Terme, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 23 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 22, con il quale le signore Argia Augusta Lazzeroni ved. Piedi, Anna Maria e Bianca Maria Piedi, contitolari della concessione mineraria perpetua di marna da cemento denominata « S. Cristoforo », sita in comune di Pontremoli, provincia di Massa Carrara, sono dichiarate decadute, a decorrere dalla data del decreto stesso, dalla concessione sopraindicata.

Decreto del prefetto della provincia di Sondrio 6 giugno 1966 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 96, con il quale alla S.p.A. Spluga con sede in Chiavenna, provincia di Sondrio, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del presente provvedimento, la concessione di acqua minerale denominata « Aurosina », in comune di Piuro, provincia di Sondrio.

Decreto del Prefetto della provincia di Sondrio 23 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 103, con il quale alla S.p.A. Fonti Levissima, con sede in Cepina di Valdisotto, provincia di Sondrio, è accordata per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del presente provvedimento, la concessione di acqua minerale denominata « Bosco le Piane », in comune di Valdisotto, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale all'Industria laterizi Monaco e Artino, con sede in Torrazza Piemonte, provincia di Torino, rappresentata dal sig. Monaco Remo, residente in Torrazza Piemonte, è concessa per la durata di anni tre dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare il giacimento di argilla per laterizi esistente nell'ambito della particella catastale n. 219 del foglio XIX del comune di Torrazza Piemonte, provincia di Torino, sita in località « Goretta ».

(1401)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Osimo (Ancona)

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, n. 1852, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Osimo (Ancona).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1551)

Approvazione del piano di zona del comune di Conegliano (Treviso)

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, n. 1857 è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Conegliano (Treviso).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1568)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, numero 21433/7545, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ceci Guglielmo, nato il 29 aprile 1905 in Andria, della zona demaniale facente parte del tratturello Canosa-Ruvo in Andria, estesa mq. 3006 riportata in catasto alla particella numero 52-*b* *o* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 263.

(1480)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1966, n. 16451/5832, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cusanno Gaetano, nato a Corato il 6 febbraio 1940, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 260 riportata in catasto alla particella n. 116-*b* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 151.

(1364)

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1966, n. 16447/5835, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, numero 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mintrone Rosa, nata in Corato il 20 febbraio 1886 e Maggiulli Francesco, nato a Corato il 10 maggio 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 97, riportate in catasto alle particelle numeri 81 parte e 116-*a p* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 210 e 211.

(1365)

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1966, n. 16448/5836, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capozza Gemma, nata a Corato il 4 gennaio 1900, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 1745 riportata in catasto alla particella n. 39-*i* del foglio di mappa n. 79 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 427.

(1366)

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1966, numero 17555/6038, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Strippoli Felice, nato a Corato il 23 aprile 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 100 riportate in catasto alle particelle numeri 83-*i* e 432 parte del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 15 e 15-*bis*.

(1478)

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1966, numero 16453/5830, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Zucaro Giuseppe, nato a Corato l'8 gennaio 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 88 riportate in catasto alle particelle numeri 116-*a o* e 112 parte del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 209 e 208.

(1479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 71, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Stopelli Blengini Clelia avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1319)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 276, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Bonifazi Adalberto avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1322)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 69, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Porcelli Angeloro Vera avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1314)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 63, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Troianiello Pellegrino Elisabetta avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1315)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 67, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Zucchetti Castelli Savina avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1316)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 286, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Bosello Silva Maria Lola avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1323)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Montecatini Terme (Pistoia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Montecatini Terme (Pistoia);

Visto il decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Montecatini Terme, nell'ordine appresso indicato:

1. Bello dott. Pietro . . . . . punti 89,59 su 132
2. Baventore dott. Francesco . . . » 89,55 »
3. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 86— »
4. Fornaciari dott. Raul . . . . » 84,48 »
5. Pieschi dott Antonio . . . . » 84,45 »
6. Bellizzi dott. Francesco . . . . » 84,18 »
7. Gracili dott. Rino . . . . . » 83,50 »
8. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 82,96 »
9. Riolfatti dott. Tullio . . . . » 82,78 »
10. Procaccini dott. Domenico . . . » 79,81 »
11. Paiotti dott. Dante . . . . . » 79,56 »
12. Grimaldi Sisto Antonio . . . » 79,52 »
13. Tognocchi dott. Candido . . . » 79,33 »
14. Tovagliari dott. Celso . . . . » 79— »
15. Ferretti dott. Gustavo . . . . » 78,75 »
16. Caruso dott. Antonio . . . . » 78,58 »
17. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 77,95 »
18. Ferruzza dott. Antonino . . . » 77,57 »
19. Bortolan dott. Mariano . . . . » 76,25 »
20. Oddone dott. Francesco . . . . » 76,08 »
21. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 75,78 »
22. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 75,60 »
23. Montefusco dott. Gerardo . . . » 75— »
24. Calistri dott. Umberto, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 74,72 »
25. Coverlizza dott. Mario, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 74,72 »
26. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 74,42 »
27. Panvini dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 74,27 »
28. Piccoli dott. Bruno, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 74,27 »
29. Russomanno dott. Guido . . . » 74,10 »
30. Pasquale dott. Giusto . . . . » 73,68 »
31. Palmieri dott. Lazzaro . . . . » 73,23 »
32. Gioia dott. Giacomo . . . . » 72,47 »
33. Fioretti Renato . . . . . » 72,43 »
34. Verga dott. Vincenzo . . . . » 72,16 »
35. Salzano dott. Antonio . . . . » 72— »
36. Pace dott. Domenico . . . . » 71,95 »
37. Cappa Francesco . . . . . » 71,39 »
38. Spani dott. Tommaso . . . . » 71,06 »
39. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 70,96 »
40. Cacciotti Sergio . . . . . » 70,58 »
41. Dal Fior dott. Domenico . . . » 70,10 »
42. Petronio Bartolomeo . . . . » 70— »
43. Bonini Celso . . . . . . » 69,95 »
44. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 69,86 »
45. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 69,63 »
46. Lisi dott. Antonio . . . . . » 68,98 »
47. Montagano Mario . . . . . . » 68,58 »
48. Cavalieri dott. Leovigildo . . . punti 68,57 su 132
49. Milano Vito Rocco . . . . . » 68,50 »
50. Suglia dott. Nicola . . . . . » 68,27 »
51. Mammini Domenico . . . . . » 68,16 »
52. Bernardi Celio . . . . . . » 68— »
53. Gasponi Vittorio . . . . . » 67,10 »
54. Bartolomei Adelmo . . . . . » 66,87 »
55. Salani dott. Aroldo . . . . . » 66,63 »
56. Trapani Leopoldo . . . . . . » 65,56 »
57. Marangoni Umberto . . . . . » 65,50 »
58. Pastore dott. Ettore . . . . . » 65,31 »
59. Flacco Fioravante . . . . . . » 64,24 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1557)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera nei Conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 15 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1965, registro n. 70, foglio n. 54, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 19 ottobre dello stesso anno, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera nei Conservatori di musica;

Veduto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1966, registro n. 36, foglio n. 157, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso in parola;

Considerato che la Commissione suddetta ha tenuto soltanto tre sedute (due in data 20 aprile 1966 ed una il 21 dello stesso mese), delle quali, peraltro, non sono stati perfezionati i processi verbali;

Considerato che il presidente della Commissione in parola, prof. Luigi Ronga, ed i commissari, Maestri Pietro Montani e Padre Alessandro Santini hanno rassegnato le dimissioni;

Riconosciuta la necessità di procedere allo scioglimento della Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato, anzichè all'integrazione della medesima mediante la sostituzione della maggioranza dei componenti;

Considerato che sono state presentate soltanto quattro domande di ammissione al concorso di che trattasi;

Ravvisata l'opportunità, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla data di pubblicazione del bando (19 ottobre 1965) di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto, per consentire, ai fini della necessaria selezione, una più larga partecipazione di candidati e l'integrazione dei titoli già presentati da coloro che avevano chiesto di partecipare al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è sciolta.

Art. 2.

Sono riaperti, per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola.

Art. 3.

Durante il decorso dei nuovi termini i candidati che avevano già presentato domanda di ammissione al concorso sopra indicato, ai sensi del bando originario, hanno facoltà di integrare la documentazione prodotta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 274

(1343)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03146 del 10 marzo 1965, integrato con decreto di pari numero del 16 marzo 1965, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lecce;

Visto il proprio decreto n. 05416 in data 31 agosto 1966, regolarmente pubblicato nelle forme di legge, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a cinque candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Rubino Vito	punti 167,147	su 240
2. Alemanno Aldo	» 161,991	»
3. Russo Carlo Renato	» 148,101	»
4. Cotugno Domenico	» 139,954	»
5. Macchia Giovanni	» 138,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune di Lecce.

Lecce, addì 31 gennaio 1967

Il medico provinciale: Magliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lecce;

Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vito Rubino, nato a Reggio Emilia il 5 maggio 1932, risultato primo classificato nella graduatoria di merito degli idonei nel concorso di cui in epigrafe, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario di ruolo del comune di Lecce.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune di Lecce.

Lecce, addì 31 gennaio 1967

(1428) *Il medico provinciale*: Magliari

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Udine.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1745/1-5 vet. del 3 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1967, con il quale veniva nominata la Commissione d'esame per il concorso al posto di veterinario consorziale dei comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento;

Visto che il presidente della Commissione stessa avv. Manlio Maglioni deve rinunciare all'incarico per sopraggiunti motivi di impossibilità;

Decreta:

L'avv. Manlio Maglioni è sostituito dal vice prefetto vicario dott. Giovan Battista D'Amico alla presidenza della Commissione d'esame per il concorso al posto di veterinario consorziale dei comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento.

Udine, addì 4 febbraio 1967

(1495) *Il veterinario provinciale*: Morganti

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.